

REGIONE
LAZIO

PROVINCIA
ROMA

COMUNE
FRASCATI

ACCORDO DI PROGRAMMA

Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 per l'approvazione e la realizzazione dell'intervento denominato Patto Territoriale delle Colline Romane - Comune di Frascati – Progetto per la realizzazione di un ampliamento e ammodernamento delle strutture tecnologiche di lavorazione della cantina di vinificazione di Frascati - Gruppo Italiano Vini S.p.a. - cod ASP 49, in variante al PRG vigente.

PREMESSO

CHE la L. 23 dicembre 1996 n. 662 all'art. 2, comma 203, "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" individua tra gli strumenti di regolazione degli interventi coinvolgenti una pluralità di soggetti pubblici e privati anche gli Accordi definiti "Patti Territoriali";

CHE il comma 204 della stessa L. 662/96, consente l'eventuale utilizzo della procedura degli Accordi di Programma ai sensi dell'art. 27 L. 8/6/1990 n. 142, ora art. 34 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, anche per gli interventi inerenti i Patti Territoriali;

CHE in data 04 novembre 2002 la Regione Lazio, la Provincia di Roma ed altri soggetti hanno siglato il Protocollo d'intesa del "Patto Territoriale delle Colline Romane";

CHE il medesimo prevede l'impegno, da parte della Regione Lazio, ad accelerare tutte le procedure legate agli investimenti produttivi del Patto, attraverso l'esame fuori protocollo, le corsie preferenziali, nonché gli eventuali Accordi di Programma;

CHE il Consiglio Comunale di Frascati, con deliberazione n. 6 del 18 febbraio 2008, ha espresso parere favorevole in ordine alla realizzabilità del progetto presentato dalla Soc. Cooperativa Gruppo Italiano Vini Fontana Candida (cod. ASP 49), ora Gruppo Italiano Vini SpA, ed adottato la connessa variante urbanistica;

CHE il Consiglio Comunale di Frascati, con deliberazione n. 32 del 12 maggio 2009, ha dato atto della mancata presentazione di osservazioni, a seguito di pubblicazione ai sensi di legge, avverso la citata deliberazione;

CHE con nota prot. n. 88441 del 22 giugno 2009 il Presidente della Provincia di Roma, come previsto dall'art. 4 del citato Protocollo d'Intesa delle Colline Romane, ha chiesto alla Presidente della Regione Lazio l'attivazione della Conferenza di Servizi per l'esame dell'intervento di cui in oggetto;

CHE con nota prot. n. 108597 del 21 febbraio 2014 il Presidente della Regione Lazio ha delegato l'Arch. Demetrio Carini, Dirigente dell'Area Urbanistica e Copianificazione Comunale Prov. RM-RI-VT, ad indire la Conferenza di Servizi finalizzata alla conclusione dell'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. n. 267/00 ed autorizzato il delegato a compiere tutti gli atti necessari per lo svolgimento della Conferenza nonché esprimere il parere unico regionale;

CHE con nota prot. n. 143223 del 7 marzo 2014 è stata indetta e convocata per il giorno 19 marzo 2014 la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 14 ter della L. n. 241/90

;

CHE, in particolare, nella seduta del 19 marzo è stato dato atto dei pareri già acquisiti per la realizzazione dell'intervento;

CHE, in considerazione del tempo trascorso dal rilascio di tali pareri la seduta del 19 marzo si è conclusa con l'invito agli enti/uffici coinvolti alla conferma del parere già reso entro 30 giorni dal ricevimento del verbale e prevedendo che, decorso tale termine in assenza di comunicazioni, i pareri espressi si sarebbero intesi confermati;

CHE con nota prot. n. 190568 del 28 marzo 2014 il verbale della seduta della Conferenza di servizi è stato trasmesso a tutti gli Enti/uffici coinvolti nel procedimento;

CHE nei successivi 30 giorni dalla trasmissione del verbale non sono pervenute osservazioni da parte degli altri enti/uffici coinvolti nel procedimento;

CHE, pertanto, i pareri resi sono da ritenersi confermati;

CHE con nota prot. n. 257598 del 5 maggio 2014 il delegato unico regionale ha espresso parere favorevole confermando le prescrizioni rese dagli uffici regionali coinvolti nel procedimento;

CHE con determinazione n. G07707 del 27 maggio 2014 il Direttore della Direzione Regionale Territorio Urbanistica Mobilità e Rifiuti ha determinato la conclusione della Conferenza di servizi convocata ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/00, dando atto che si è verificata la possibilità di concludere l'Accordo di Programma;

CHE con nota prot. n. 310056 del 28 maggio 2014 la citata determinazione è stata trasmessa a tutti gli enti/uffici coinvolti nel procedimento;

CHE la Provincia di Roma sottoscrive il presente accordo di Programma limitatamente alla propria competenza in ordine alla conformità del progetto con la programmazione di Patto, ferma restando la responsabilità dell'attività istruttoria sui progetti in capo ad ASP- CR scarl, quale soggetto Responsabile del Patto Territoriale delle Colline Romane.

CONSIDERATO

Che l'intervento prevede l'ampliamento e ammodernamento delle strutture tecnologiche di lavorazione della cantina di vinificazione di Frascati;

Che la realizzazione dell'intervento comporterà un incremento occupazionale di n. 5 unità;

PRESO ATTO

- Del verbale della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/00 svoltasi nella seduta del 19 marzo 2014;
- Del parere di massima favorevole con prescrizioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio reso con nota prot. n. 20313 del

- 22 dicembre 2009 e confermato con nota prot. 4727 del 21.03.2014;
- Del parere favorevole con prescrizioni della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli – Area 2S/05 Difesa del Suolo reso con nota prot. 21680 Fasc. 7506 del 27 ottobre 2009;
- Del parere favorevole della Direzione Regionale Ambiente – Area DA/08/14 Risorse Idriche e S.I.I. reso con nota prot. n. 422988 del 29 settembre 2011;
- Del parere favorevole della Direzione Regionale Territorio Urbanistica Mobilità e Rifiuti – Area Urbanistica e Copianificazione Comunale Province di Roma-RI-VT reso nella seduta della Conferenza di Servizi del 19 marzo 2014;
- Della conferma dell'ammissibilità del progetto deliberata dal Tavolo della Concertazione del 18.12.2006 resa dalla Provincia di Roma nella seduta della Conferenza di servizi del 19 marzo 2014;
- Del parere favorevole con condizione dell'Azienda Sanitaria Locale Roma H – Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Distretto H Frascati, reso con nota prot. 110 del 7 febbraio 2011 e confermato con nota prot. n. 24801 del 17 marzo 2014;
- Dell'attestazione di assenza di gravame di uso civico rilasciata ai sensi dell'art. 3 della L.R. 1/86 e s.m.i. dal Dirigente del IV Settore del Comune di Frascati con nota datata 6 aprile 2010;
- Della dichiarazione di conformità edilizia resa dal Dirigente del IV Settore – Tutela ed Assetto del Territorio del Comune di Frascati con nota prot. n. 918 del 10 gennaio 2014;
- Della dichiarazione di esclusione dell'intervento dalla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA a firma del tecnico progettista Ing. Maurizio Tallarico;
- Dell'attestazione di conformità del progetto alle linee di indirizzo del Patto Territoriale delle Colline Romane resa dall'Agenzia Sviluppo Provincia per le Colline Romane scari;
- Del parere unico regionale favorevole reso con nota prot. n. 257598 del 5 maggio 2014 dal delegato del Presidente;
- Della determinazione n. G07707 del 27 maggio 2014 del Direttore della Direzione Regionale Territorio Urbanistica Mobilità e Rifiuti di conclusione della Conferenza di Servizi.

Tutto ciò premesso, la Regione Lazio, rappresentata dal Presidente p.t, la Provincia di Roma, rappresentata dal Presidente p.t., ed il Comune di Frascati, rappresentato dal Sindaco p.t. convergono quanto segue:

ARTICOLO I (Oggetto)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è approvato l'intervento denominato: Patto Territoriale delle Colline Romane - Comune di Frascati – Progetto per la realizzazione di un ampliamento e ammodernamento delle strutture tecnologiche di lavorazione della cantina di vinificazione di Frascati - Gruppo Italiano Vini S.p.a. - cod ASP 49, in variante al PRG vigente, composto dai sotto elencati elaborati esaminati nella seduta della Conferenza di servizi del 19 marzo 2014 ed approvati con determinazione n. G07707 del 27 maggio 2014

- Elaborato A: Relazione Tecnica – Illustrativa e Documentazione Fotografica
- Elaborato B: Relazione Paesaggistica
- Tavola 1: Quadro di Riferimento Territoriale e Urbanistico
- Tavola 2: Planivolumetrico con destinazioni d'uso
- Tavola 3: Pianta dei nuovi corpi di fabbrica
- Tavola 4: Profili ante e post operam
- Tavola 5: Sezioni e prospetti di progetto
- Stralcio P.T.P.R. Tav. A 24
- Indagine geologica-geofisica

- Indagine vegetazionale

ARTICOLO 2

(Variante)

La variante urbanistica correlata all'intervento ed approvata con il presente Accordo di Programma è limitata esclusivamente, al terreno interessato dall'intervento che muta la classificazione dell'area da zona "Agricola" a "Zona a destinazione Speciale-Enopolio" di cui all'art. 45 delle N.T.A. del PRG (assimilata alla zona omogenea D del D.M. 1444/68), con indici e parametri desumibili dal progetto. Sono fatte salve le modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito dell'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 3.

ARTICOLO 3

(Prescrizioni)

La realizzazione dell'intervento dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni dettate dagli Enti competenti:

Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio:

- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo:

Puntuale esecuzione delle misure di compensazione ambientale, con particolare riguardo per le pavimentazioni in manto erboso trattenuto, adeguatamente predisposto per il transito di autoveicoli e sella sistemazione delle aree a verde. Oltre alla cura della porzione di oliveto insistente sul lotto, nelle aree verdi adiacenti l'impianto di depurazione dovranno essere piantumate n. 6 alberature d'alto fusto, essenze tipiche dei luoghi, con altezza minima all'impianto di m.l. 4.50 ed obbligo di attecchimento;

- Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio:

Nell'area interessata ai lavori dovranno essere condotti sondaggi preventivi, seguiti da un collaboratore archeologo, che fornisca all'Ufficio la documentazione scientifica, in base ai cui risultati la Soprintendenza potrà esprimere il proprio parere di competenza. Dovrà essere comunicata la data di inizio dei sondaggi.

Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli – Area Difesa del Suolo

- Dovranno essere rispettate le indicazioni riportate nella indagine geologica e in quella vegetazionale prodotte a corredo dell'istanza che non contrastino con le sotto elencate prescrizioni;
- Il materiale di risulta proveniente dalla demolizione del fabbricato B venga smaltito secondo la normativa vigente;
- Le fondazioni previste per realizzare il corpo di fabbrica A, adibito alla copertura dell'area riservata alla vinificazione e quelle del corpo di fabbrica B, destinato ad accogliere i servizi generali e la nuova cantina, siano attestatae su un piano di posa costituito da terreni che abbiano simili caratteristiche geomeccaniche e sismiche, in modo da limitare eventuali cedimenti differenziali ed avere comportamenti omogenei in caso di evento sismico;
- Gli scavi dei piani interrati non interferiscano con la falda ipogea e comunque il piano di calpestio del piano più basso venga posizionato ad una distanza di almeno un metro dalla massima escursione della falda;
- La regimazione delle acque, a causa dell'aumento dalle superfici impermeabilizzate createsi all'interno dell'area di variante, sia garantita da idonee linee di raccolta e smaltimento verso sistemi idraulici esistenti sul territorio;
- I reflui siano smaltiti mediante pubblica fognatura e convogliati all'impianto di depurazione;

- Sia assolutamente impedita l'infiltrazione di acqua potenzialmente inquinati nel terreno;
- È vietata l'escavazione di nuovi pozzi, data la presenza del vincolo "aree critiche";
- Sia rispettato l'iter autorizzativo previsto dalla normativa regionale per l'espianto degli ulivi richiamato dal Dott. For. E. Missori alla pagina 12 dell'indagine vegetazionale;
- Siano rispettate le indicazioni del Dott. For. E. Missori, circa l'utilizzo dei dodici ulivi da espiantare:
 - a) due piante per rinfoltire l'uliveto esistente;
 - b) cinque piante per mascherare il nuovo edificio;
 - c) tre piante per l'aiuola ubicata in vicinanza dell'ingresso;
 - d) le rimanenti piante in altre proprietà della società in oggetto;
- Siano rispettate le indicazioni suggerite, circa la tecnica di reimpianto degli ulivi di cui al punto precedente, riassumibili in un intervento da attuare a regola d'arte, con gli opportuni accorgimenti durante la fase propedeutica all'impianto degli esemplari messi a dimora e, nella successiva fase di sviluppo, con adeguata cura agli stessi (irrigazioni e concimazioni) sino al raggiungimento di un ragionevole grado d'autosufficienza;
- Nel caso di auspicabili interventi di piantumazione di esemplari arborei o arbustivi a ulteriore schermatura dei nuovi impianti, si raccomanda di utilizzare esclusivamente esemplari di specie autoctone, con genotipo locale o comunque centro italico, provenienti da vivai certificati e adatte alle condizioni ecologiche locali, come desumibile per analogia con la vegetazione spontanea circostante;

La progettazione e la realizzazione di qualsiasi opera dovrà essere eseguita nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di costruzioni in zone sismiche ed in particolare:

- D.M. Infrastrutture e Trasporti 14 gennaio 2008 "norme tecniche per le costruzioni";
- Delibera di Giunta Regionale n. 766 del 01.08.2003 "Riclassificazione sismica del territorio della Regione Lazio in applicazione dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. Prime disposizioni";
- Art. 89 del DPR n. 380/01 (ex art. 13 L.64/74);
- D.M. Min. LL.PP 11.03.1988 "Norme tecniche riguardante le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione";
- Cir. Regione Lazio del 29.10.1980 n. 3317 e Circ. Regione Lazio del 23.11.1982 n. 769;
- D.G.R. n. 2649 del 18.05.1999;

Azienda Sanitaria Locale RMH – Servizio Igiene e Sanità Pubblica Distretto H – Frascati:

- Siano rispettate le condizioni e i limiti tabellari previsti nell'autorizzazione allo scarico;
- Non siano effettuate le opere di ristrutturazione in concomitanza con le attività di produzione, trasformazione e confezionamento del prodotto;
- Sia presentata al competente Ufficio Comunale relazione di impatto acustico previsionale, ai sensi della L.R. 18 del 3 agosto 2011 – art. 2 comma f ed art. 18, redatto da tecnico iscritto nell'apposito elenco Regionale;
- Siano assicurate in tutti gli ambienti le condizioni di sicurezza, i requisiti dei luoghi di lavoro (microclima, illuminazione etc.) ai sensi del D.Lvo 81/2008 e rispondere a quanto previsto dal D.M. 37/08 in merito alla conformità degli impianti tecnologici.

ARTICOLO 4

(Condizioni per il rilascio del permesso di costruire)

Il rilascio del permesso di costruire è subordinato:

1) alla sottoscrizione da parte dell'operatore privato di atto d'obbligo finalizzato:

- al mantenimento della destinazione d'uso degli immobili per anni 15 (quindici), al termine del

quale la destinazione d'uso potrà essere modificata solo a seguito di regolare procedura di variante urbanistica

2) all'impegno, da parte dell'operatore, a mantenere il livello occupazionale previsto;

3) alla obbligatoria acquisizione del parere definitivo della ASL competente;

La violazione delle condizioni sopra previste comporterà il venir meno degli effetti della variante urbanistica prevista dal presente accordo.

ARTICOLO 5

(Durata)

Il presente Accordo ha la durata di cinque anni, decorrente dalla data di pubblicazione sul BURL del Decreto del Presidente della Regione Lazio.

Entro tale termine dovrà essere attuato l'intervento previsto a pena di decadenza dell'Accordo stesso e della variante urbanistica connessa.

Il presente Accordo potrà essere prorogato prima della scadenza, per una sola volta, con il consenso unanime dei sottoscrittori.

ARTICOLO 6

(Ratifica)

Ai sensi del comma 5 dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 l'adesione del Sindaco al presente Accordo dovrà essere ratificata dal Consiglio Comunale di Frascati entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione, a pena di decadenza dell'Accordo stesso.

ARTICOLO 7

(Approvazione e Pubblicazione)

A seguito dell'avvenuta ratifica di cui all'articolo 6, il presente Accordo di Programma sottoscritto dai legali rappresentanti delle Amministrazioni interessate, sarà approvato, anche ai fini della variante dello strumento urbanistico generale (P.R.G.) vigente del Comune di Frascati con decreto del Presidente della Regione Lazio e sarà pubblicato sul B.U.R.L.

ARTICOLO 8

(Collegio di Vigilanza)

La vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo e gli eventuali interventi sostitutivi saranno effettuati da un Collegio presieduto dal Sindaco del Comune di Frascati – o suo delegato – che lo costituirà con proprio atto formale e composto da rappresentanti degli Enti firmatari, designati dai medesimi.

Regione Lazio:

Provincia di Roma:

Comune di Frascati:

Documento soggetto a firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005